



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Ufficio Circondariale Marittimo
Carloforte

ORDINANZA n. 25/2004

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Carloforte,

ACCERTATO che la sommità dei muri paraonde dei moli foranei Sanità e San Vittorio del porto di Carloforte risulta totalmente priva di parapetto e che la stessa è accessibile da chiunque, mediante apposite scale;

CONSIDERATO che l'area predetta è effettivamente interessata dal transito diuturno di persone;

TENUTO CONTO del potenziale pericolo, per le persone ivi circolanti, di cadute accidentali dalla sommità dei muri paraonde sulla scogliera ed il banchinato sottostanti;

CONSIDERATA l'esigenza prioritaria di preservare l'incolumità pubblica;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione - Parte Marittima,

ORDINA

Art. 1 – E' assolutamente vietato il transito e la sosta di persone sulla sommità dei muri paraonde dei moli foranei Sanità e San Vittorio del porto di Carloforte;

Art. 2 – Sono esclusi dal divieto di cui al precedente articolo, quando in servizio:

- Il personale CP e quello delle Forze di Polizia;
- Il personale del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna e quello dell'Assessorato Regionale dei LL.PP.;
- Il personale della Ditta incaricata della manutenzione dell'impianto di illuminazione portuale;
- Eventuali altri soggetti autorizzati, di volta in volta, dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Carloforte.

Art. 3 – E' fatto obbligo al Comune di Carloforte ed al Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Sardegna, nell'ambito delle rispettive competenze, di posizionare in prossimità delle scale, alla base dei muri paraonde sopraindicati, la prescritta segnaletica di divieto, nonché idonea recinzione o altro sistema atto ad interdire l'accesso da parte di persone non autorizzate.

Art. 4 – I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti penalmente e/o civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a persone e/o cose, saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5 – E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio e la cui diffusione sarà altresì assicurata mediante:

- a) trasmissione al Comune di Carloforte ed alle altre Amministrazioni/Enti interessati;
- b) inserimento nel sito web di questo Ufficio (<http://carloforte.guardiacostiera.it>).

Carloforte, 06 agosto 2004

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Giulio PIRODDI

